

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4989 del 01/10/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°118814 del 12/04/2016 relativa allo stabilimento sito in comune di Bologna, via dell'Ospedale n° 2, Largo Nigrisoli n° 2 - voltura alla società SIRAM Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5218 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°118814 del 12/04/2016 relativa allo stabilimento sito in comune di Bologna, via dell'Ospedale n° 2, Largo Nigrisoli n° 2 - voltura alla società SIRAM Spa

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SIRAM Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Bologna, via dell'Ospedale n° 2 e Largo Nigrisoli n° 2 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
- Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°763 del 23/03/2016, originariamente intestata alla società gestore dell'impianto GESTA Spa.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 118814 del 12/04/2016 ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 763 del 23/03/2016

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷

6. Obbliga la società SIRAM Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SIRAM Spa, c.f. e p. iva 08786190150, avente sede legale in comune di Milano, via Bisceglie n° 95 e stabilimento in comune di Bologna, via dell'Ospedale n° 2 - Largo Nigrisoli n° 2, ha presentato in data 22/01/2018 ad ARPAE – SAC Bologna una domanda⁹ di autorizzazione unica ai sensi dell'art 11 del Dlgs 115/2008, per la costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a metano da realizzarsi presso l'Ospedale Maggiore di Bologna in Largo Nigrisoli n° 2, avente la potenza di produzione elettrica di 2,682 MWe e potenza termica nominale pari a 5,86 Mwt¹⁰. Tale domanda di autorizzazione unica contiene la richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente relativa agli impianti termici a servizio dell'Ospedale Maggiore di Bologna, via Ospedale n° 2¹¹. Contestualmente è richiesta la voltura dell'AUA dall'attuale gestore GESTA Spa al nuovo SIRAM Spa.

La domanda di modifica dell'AUA contiene la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera per la realizzazione dell'impianto di trigenerazione e per la sostituzione della caldaia esistente G3 con le nuove G5, G6 e la sostituzione delle caldaie ad olio diatermico con due nuove caldaie di produzione vapore (modifica emissioni E1 ed E2). Viene inoltre richiesta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue generate dall'impianto di trigenerazione ed è allegata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel dicembre 2017.

In data 30/05/2018 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta con nota agli atti di ARPAE

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di autorizzazione unica agli atti di ARPAE con PGBO/2018/1530-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1550-1551-1552-1553-1554-1666 del 22/01/2018, contenete la domanda di modifica sostanziale di AUA, pratica Sinadoc n° 4974 del 2018

¹⁰ Potenza termica nominale dell'impianto di combustione come da definizione lettera hh), art 268 del Dlgs 152/2006.

¹¹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 118814 del 12/04/2016 ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 763 del 23/03/2016

con PGBO/2018/6321, comprendente le integrazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e dell'autorizzazione unica ai sensi del DLgs 115/08.

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici favorevoli con prescrizioni:

- in data 14/08/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Provinciale di ARPAE di Bologna¹²
- in data 24/07/2018 è pervenuto il parere del comune di Bologna¹³
- in data 16/07/2018 è pervenuto il parere dell'AUSL¹⁴ in merito alla valutazione di impatto acustico
- in data 28/09/2018 è pervenuto il parere di HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato¹⁵

Viene adottato il provvedimento di AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art 124 del DLgs 152/06 Parte Terza, secondo le prescrizioni contenute nel parere del comune di Bologna del 24/07/2018 e del parere di HERA Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato del 28/09/2018 riportato in Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico dell'impianto secondo le prescrizioni riportate in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Parere ARPAE ST Bologna agli atti con PGBO/2018/18559 del 14/08/2018

¹³ Parere del comune di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2018/17266

¹⁴ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2018/16535 del 16/07/2018

¹⁵ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/22516 del 28/09/2018

¹⁶ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

SIRAM Spa – comune di Bologna – via Ospedale n° 2 e Largo Nigrisoli n° 2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di gestione degli impianti termici dell'Ospedale Maggiore di Bologna svolta dalla società SIRAM Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Bologna, via Ospedale n° 2 e Largo Negrisoni n° 2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SIRAM Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA G1 - PRODUZIONE VAPORE – POTENZIALITA' 1700 KW

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA G2 - PRODUZIONE VAPORE – POTENZIALITA' 1700 KW

Portata massima	4300 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Il valore di concentrazione massima di ossidi di zolfo si intende rispetto in quanto il combustibile impiegato è gas naturale

Nel caso le caldaie dovessero, per motivi di emergenza, utilizzare come combustibile il gasolio, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALDAIA G4 – PRODUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO - POTENZIALITA'
8140 KW

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Il valore di concentrazione massima di ossidi di zolfo si intende rispetto in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Punto di emissione funzionante esclusivamente in emergenza, per la produzione di acqua calda di riscaldamento, in caso di indisponibilità delle caldaie ad uso civile G5 e G6.

In caso di utilizzo di gasolio come combustibile, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONI E5 - E6

PROVENIENZA: SFIATI CISTERNE STOCCAGGIO GASOLIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 Dlgs 152/06, rientranti nella parte I lettera o) dell'allegato IV parte quinta del Dlgs 152/06.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CALDAIA G5 - PRODUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO – POTENZIALITA'
2800 KW

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CALDAIA G6 - PRODUZIONE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO – POTENZIALITA'
2800 KW

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
----------------------------	----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Il valore di concentrazione massima di ossidi di zolfo si intende rispetto in quanto il combustibile impiegato è gas naturale

Nel caso le caldaie dovessero, per motivi di emergenza, utilizzare come combustibile il gasolio, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: COGENERATORE

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 15 mg/Nm ³
Materiale particolare.....	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

(*) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

Impianto di abbattimento: catalizzatore a riduzione catalitica selettiva SCR + catalizzatore ossidante

E' previsto in progetto un sistema di controllo in continuo di temperatura dei fumi, ossigeno, CO, NO e NOx che dovrà essere rispondente a quanto previsto dall'allegato VI alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN 14790:2006 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Il gasolio utilizzato per l'alimentazione di emergenza degli impianti termici, dovrà avere le caratteristiche merceologiche conformi a quanto indicato nell'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e dovrà essere utilizzato alle condizioni ivi previste.
4. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, tutti gli impianti di combustione oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
5. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di

emissione E1, E2, E7, E8, E9 e comunque non oltre il 30.09.2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società SIRAM Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E7, E8 ed E9.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SIRAM Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SIRAM Spa – comune di Bologna – via Ospedale n° 2 e Largo Nigrisoli n° 2

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli Scarichi

Scarico finale S nella pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) ed acque meteoriche costituito dall'unione degli scarichi parziali, S1 ed S2. Lo scarico S2 derivante, in planimetria, dall'emergenza/troppo pieno delle torri evaporative non può, per sua natura, essere disperso sul suolo e pertanto dovrà essere convogliato nella rete tecnologica delle acque reflue industriali.

Entro 6 mesi dalla data del presente atto dovrà essere fornito un elaborato cartografico riportante l'aggiornamento delle reti fognarie interne, a seguito della realizzazione delle opere di collettamento di tutti i reflui industriali alla pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con proprio parere ambientale del 24/07/2018 e dal parere di HERA Spa, Direzione Acqua, prot. n. 88699 del 28/09/2018, con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/09/2018 al PGBO/2018/22516, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia
Romagna) - U.O. Rifiuti e Bonifiche**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 28 settembre 2018

Prot. n. 88699

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-06-2018 Num. prot.: 0056193

PA&S numero 94/2018

**Oggetto: Procedimento Amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica in Comune di Bologna, via dell'Ospedale n°2 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna
Proponente SIRA SpA .**

Con riferimento alle precedenti comunicazioni PGB0/2018/4073 del 19/02/2018 (rif. Hera spa Data prot.: 19-02-2018 Num. prot.: 0018008) e PGB0/2018/6321 del 14/03/2018 (rif. Hera spa Data prot.: 15-03-2018 Num. prot.: 0026494) trasmesse da ARPAE in merito al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di co-trigenerazione alimentato a gas dalla ditta SIRA S.p.A. presso il sito di via dell'Ospedale 2 a Bologna adibito a contenere i servizi tecnologici dell'Ospedale Maggiore di Bologna,

- preso atto che il progetto, che si svilupperà in due fasi successive e che prevede l'installazione di due nuove caldaie alimentate a gas metano per una potenza complessiva di 5,6 MW in sostituzione di quella esistente da 8,14 MW;
- preso atto che in seguito verranno sostituite le due caldaie ad olio diatermico di potenza 3,48 MW cadauno, con due generatori di vapore diretto, con esenzione del conduttore per le 72 h da 1,70 MW cadauno;
- preso atto che verrà installato nuovo gruppo di trigenerazione con associata caldaia di recupero per la produzione contemporanea di energia elettrica, termica e frigorifera;
- preso atto che l'attuale reticolo fognario raccoglie tutte le acque originate all'interno dello stabilimento senza distinzione alcuna e le convoglia verso il punto di scarico nella rete fognaria mista di via dell'Ospedale ed identificato con S1 nella documentazione consegnata,
- preso atto che attualmente le **acque reflue di tipo industriale** sono generate,
 - nelle operazioni rigenerazione delle resine per l'addolcimento delle acque,
 - dagli eluati delle operazione di osmotizzazione delle acque utilizzate nello stabilimento,
 - dalle condense e dagli scarichi delle caldaie,
 - dalla quota dello spurgo necessario al mantenimento della conducibilità nei range operativi dalle torri evaporative, compreso lo scarico di fondo di quest'ultime.

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche dei coperti e delle aree interne;
- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali come sopra identificate provenienti dall'impianto per la produzione di energia termica ed elettrica in Comune di Bologna, via dell'Ospedale n°2 presso l'Ospedale Maggiore di Bologna e convogliate in un unico pozzetto nella rete fognaria interna esistente, confluyente in pubblica fognatura ed afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
- gli scarichi industriali originati nello stabilimento e sopra individuati dovranno essere collettati e convogliati in un unico pozzetto di scarico posto all'interno dello stabilimento e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- vista la tipologia dei reflui che concorreranno alla formazione dello scarico di acque industriali è possibile da parte della Società oggetto del procedimento richiedere deroghe parziali ai valori previsti per lo scarico dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006, in particolare per quanto attiene al parametro Cloruri. Tale deroga, se richiesta, dovrà essere formulata entro il più breve tempo possibile, mediante richiesta scritta del rappresentante legale della società o da persona da lui delegata all'Ente gestore;
- è altresì facoltà della Società la gestione totale o parziale delle componenti in precedenza identificate come reflui industriali come rifiuti;
- sono concessi 6 mesi di tempo per la realizzazione delle opere di collettamento dei reflui industriali nel punto identificato a valle del pozzetto di campionamento e controllo, in corrispondenza dei sistemi di pompaggio che attualmente già riceve le acque provenienti dai trattamenti di addolcimento e osmotizzazione delle acque prima del loro rinvio nel pozzetto di scarico posto all'interno dello stabilimento.

La Società oggetto del procedimento si impegna ad avvisare tempestivamente la scrivente società una volta terminate tali attività e a consegnare i nuovi elaborati grafici riportanti l'aggiornamento delle reti interne alle amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo;

- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Società, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- dovranno essere poste in essere l'adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti (ad es. reagenti, liquidi di rigenerazione resine, etc) al fine di evitare un dilavamento di contaminanti da parte delle acque meteoriche, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare al ciclo di emungimento e successivo trattamento depurativo delle acque sotterranee, al sistema di convogliamento delle acque reflue, alla localizzazione del punto di scarico in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

SIRAM Spa – comune di Bologna - via Ospedale n° 2 e Largo Nigrisoli n° 2

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale allegato alla documentazione tecnica agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- Gli impianti tecnici e le opere di mitigazione acustica dovranno essere, per livelli di rumorosità e di abbattimento acustico, conformi a quanto dichiarato nella relazione acustica.
- Poichè la relazione acustica fornita ha stimato per il ricettore R2 livelli differenziali notturni prossimi al limite normativo, al completamento della Fase 2 di rinnovamento della struttura tecnologica, ed entro 30 giorni dall'entrata in funzione degli impianti, dovrà essere eseguito il collaudo acustico della stessa, finalizzato a verificare, in prossimità del ricettore R2, il rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora e l'assenza, nello spettro sonoro, di componenti tonali, impulsive e/o in bassa frequenza (la cui presenza richiede la penalizzazione dei livelli sonori misurati). I risultati di tale misurazione dovranno essere oggetto di una relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 e trasmessa al Comune di Bologna, alla Sezione Provinciale di Bologna di ARPAE e ad all'AUSL. Qualora si riscontrasse il superamento dei limiti differenziali (da valutarsi nelle condizioni di massimo disturbo), dovranno essere dimensionati e realizzati gli ulteriori interventi di mitigazione che si rendessero necessari.
- L'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione previsionale presentata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.